

LEGAL PARTNER



avvocati


# LA COMPLIANCE AZIENDALE TRA I SISTEMI DI GESTIONE E IL MODELLO 231

# IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE

Il criterio dell'intima convinzione:


da *massima di **saviezza***

in *principio **arbitrario** e **capriccioso***



## Cass. Sez. II, 8952/2000

*“In tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito può scegliere tra le diverse tesi prospettate dalle indagini tecniche delle parti, quella che ritiene condivisibile, **purché** dia conto con **motivazione accurata ed approfondita**, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti”*



Cass. Sez. IV, 16237/2013

## *Iudex **peritus peritorum***

*“... il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffatta:*

*le informazioni relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel*

*processo dagli **esperti** ”*

**PARTE I**  
**INTRODUZIONE: METODOLOGIA DELL'INDAGINE PERITALE**  
**- IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E LA PREVENZIONE**  
**DEL RISCHIO REATO**

**1. Conferimento dell'incarico peritale, formulazione dei quesiti e accessi presso le aziende.**

Al Collegio peritale, nominato nell'udienza del 13 aprile 2007, venivano sottoposti dal Giudice i seguenti quesiti peritali:

(a) *presa visione degli atti del procedimento n. (omissis) RGNR e n. (omissis) RG GIP, nonché di quello n. (omissis) RGNR e n. (omissis) RGNR, della documentazione prodotta dalle difese della società farmaceutica W, dicano i periti se tale società ha adottato, prima della commissione dei reati per i quali si procede nel processo a carico delle persone fisiche, adeguati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire il rischio del loro accadimento in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231/01, ovvero se se ne siano dotate successivamente;*

(b) *dicano i periti se tale modello di organizzazione e gestione, ove adottato, sia stato efficacemente attuato, in relazione alla natura, alle dimensioni nonché al tipo di attività svolta dalla detta società;*

(c) *dicano i periti se ed in che modo siano state regolamentate la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché il suo aggiornamento in conseguenza e per effetto di accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;*

(d) *dicano i periti, avuto riguardo alla natura ed alle modalità delle condotte penalmente rilevanti emerse nel procedimento n. (omissis) RGNR, in che modo il modello organizzativo adottato abbia inquadrato la figura dell'informatore scientifico e dei suoi  
... olamentato l'attività di promozione e di vendita dei farmaci*

Ufficio del Giudice per  
le indagini preliminari  
presso il Tribunale di  
Bari

# Perizia

# Rischio

sindacato giudiziale del Modello

*ex post facto law*

## Art. 6 D. Lgs. n. 231/2001

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti

Linee guida **Confindustria**

“... fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della **idoneità astratta** del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed **efficace attuazione del modello stesso** nella quotidiana attività dell’impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice.”

Sistemi di gestione

e

Modello 231

Trib. Milano, Sez. 6,  
24 sett. 2014, n. 7017

*“...RFI aveva peraltro sviluppato un sistema di gestione della sicurezza secondo lo **standard OHSAS** 18001 del 2007, analogo al modello richiesto dall'art 30 D. L. n. 81/2008”*

**P.Q.M.**

*esclude la responsabilità”*



Sistemi di gestione

e

Modello 231

Cass. Sez. IV, 29538/2019

*“... il modello organizzativo  
adottato, sebbene conforme alle*

***norme BS OHSAS***

***18001:2007**, era stato*

*efficacemente attuato, come  
richiesto dall'art.6 co.1 lett. a)*

*del d. lgs. 231 del 2001”*

Sistemi di gestione

e

Modello 231

Cass. Sez. IV, 32899/2021

*“Come è stato osservato da attenta dottrina, commentando la **UNI ISO 37001** emanata nel dicembre 2016 dall'International Organization for Standardization (ISO), in materia di regime di controllo in tema di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione...”*

Sistemi di gestione

e

Modello 231

Cass. Sez. VI, 41768/2017

*“I modelli aziendali **ISO UNI EN ISO 9001** non contenevano l'individuazione degli illeciti da prevenire, il sistema sanzionatorio e si riferivano eminentemente al controllo della qualità del lavoro...; il modello cd. "Deloitte"... non conteneva né il codice di comportamento e le relative procedure, né il codice etico, né le procedure per la conoscenza dei modelli, né il sistema sanzionatorio..”*

## La *LEY ORGANICA* 1/2015

Modifica dell' **art. 31-bis c.p. spagnolo**



Introduzione di un sistema di responsabilità penale delle  
persone giuridiche  
**speculare al D. Lgs. n. 231/2001 italiano**

La dottrina spagnola [1] ha definito la disposizione di cui all'art.  
31-bis c.p. spagnolo come un **«Plagio legislativo»**

# La UNE 19601:2017

Primo ***standard nazionale*** a livello globale che permette di implementare un **sistema di gestione della *compliance* penale** allineato con le esigenze del codice penale spagnolo e con le *best practices* internazionali


## Riflessioni

LA EN ISO E A LEY ORGANICA POTREBBERO  
RAPPRESENTARE UN'UTILE "GUIDA"

...

SENZA INCIDERE SUL LIBERO CONVINCIMENTO DEL  
GIUDICE CIRCA LA VERIFICA SULL'EFFETTIVITÀ DEL  
MODELLO

LEGAL PARTNER  avvocati



Grazie per

l'attenzione!